

Al presidente Ato n. 1 Lazio Nord Viterbo

Premesso che:

- A febbraio è stato dato mandato al consiglio di amministrazione della Talete s.p.a. - società che ha per oggetto la gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo sotto la programmazione, il controllo e l’indirizzo sostanziale dell’autorità d’ambito dell’Ato n. 1 Lazio Nord Viterbo – la ricerca di un socio esterno da far entrare nella compagine societaria;
- La ricerca del socio esterno veniva motivata dal presidente del CdA della Talete, Parlato, dalla necessità di *“operare una ricapitolazione di trentaquattro milioni di euro per investimenti obbligatori da realizzare nel prossimo triennio”* e la prospettiva di *“avere una società con grosse spalle finanziarie e capacità gestionale per garantire il buon livello raggiunto da Talete e mettere in sicurezza i buoni risultati”*.
- La sola società che aderiva alla manifestazione di interesse di Talete è stata la società Acea S.p.a.
- Nelle prossime settimane dovrebbe venire convocata la Conferenza dei sindaci della Talete S.p.a. per valutare la formale manifestazione di interesse della società Acea S.p.A. ad entrare in Talete;

Evidenziato che:

- l’azione della pubblica amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Considerato che:

- **Per l’operazione Acea non investirebbe capitali propri ma, acquisite le risorse necessarie all’investimento sul mercato dei capitali, riverserebbe in tariffa i maggiori costi. Dunque, il costo dell’intera operazione sarebbe scaricato sugli utenti.** L’AEGSI, infatti, ha dedotto, dal riferimento nella sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 26) di ammissione al referendum alla “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”, che l’esito referendario non avrebbe posto in discussione la copertura dei costi finanziari<sup>1</sup>. Il referendum, quindi, si sarebbe risolto nell’abolizione del tasso fisso di remunerazione e nell’eliminazione tra i costi standard riconosciuti in tariffa della remunerazione del capitale, mentre rimane compreso tra questi il costo per l’acquisizione

---

<sup>1</sup> AEGSI, Documento di consultazione del 22 maggio 2012, n. 204/2012/R/IDR. L’autorità nel documento ha sottolineato come il principio dei costi finanziari fosse già acquisito pacificamente nel diritto comunitario, con effetti vincolanti anche per l’ordinamento italiano. Sul punto si veda la comunicazione della Commissione europea COM (2000)477, che, con riferimento all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, richiamava l’esigenza che la tariffa del servizio idrico dovesse coprire integralmente, secondo il principio del full cost recovery: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’ambiente; c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio ambientale.

delle risorse finanziarie<sup>2</sup>. Una soluzione che costringe gli operatori privati a riversare in tariffa i maggiori costi per l'acquisizione sul mercato dei capitali delle risorse necessarie ai propri investimenti, e a non impiegare invece – con minor costo per loro e per gli utenti – risorse proprie. Una soluzione che, comunque, ha superato finora il vaglio della giustizia amministrativa<sup>3</sup>, ma che da un lato lascia aperti dubbi di compatibilità costituzionale, dall'altro rimane non adeguata alla straordinaria necessità di investimenti infrastrutturali nel settore<sup>4</sup>."

Rilevato che:

- la società Acea spa, è multiutility quotata in borsa che da anni opera nel servizio idrico;
- che dal 2003 gestisce il servizio idrico dell'Autorità d'Ambito ATO n. 5;
- che, proprio recentemente, a causa di una gestione del servizio idrico definita insoddisfacente 82 comuni della provincia di Frosinone, compreso il capoluogo, hanno votato per la risoluzione del contratto con Acea Ato 5;
- che, nella delibera n. 2 dell'A.T.O. n. 5 Frosinone, Conferenza dei sindaci del 18 febbraio 2016 si dà conto delle seguenti inadempienze della società ACEA:
  - *Incompleta realizzazione al 31/12/2015 degli interventi previsti nel Piano 2014-2017 per la realizzazione di opere relative al servizio di depurazione, captazione, adduzione, distribuzione idrica e fognatura;*
  - *Mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri, inadempimento persistente dal 2003 sino ad oggi;*
  - *mancata presentazione del Piano servizi comuni; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
  - *mancata presentazione del Piano risparmio idrico; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*

---

<sup>2</sup> Ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'AEGSI ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo tariffario transitorio (Mtt) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio Mtv per le gestioni ex-Cipe. Con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario idrico (Mti), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il Mtt e il Mtc, opportunamente adeguati ed integrati in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento. Infine, con delibera 28 dicembre 2014, n. 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019.

<sup>3</sup> Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi contro i provvedimenti tariffari dell'Autorità proposti dalle associazioni promotrici del referendum: cfr. TAR Lombardia, sez. II, 26 marzo 2014, nn. 779 e 780; Cons. Stato, sez. II, parere 25 gennaio 2013, n. 267.

<sup>4</sup> L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel "Documento per la consultazione 25 luglio 2013, n. 339/2013/R/IDR" ha stimato in 25 miliardi di euro il fabbisogno per il solo quinquennio successivo. Consapevole di ciò, il Legislatore, con l'art. 58 del cd. collegato ambientale ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente".

- *mancata presentazione del Piano di emergenza per il servizio raccolta, depurazione di acque reflue e di salvaguardia delle risorse idriche; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *mancata presentazione del Piano di emergenza per crisi idriche; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *mancata presentazione del Piano di recupero perdite: Tale inadempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art. 6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *Mancata presentazione del Manuale di Gestione (modello organizzativo); inadempimento persistente dal 2003 ad oggi;*
- *Mancata presentazione del programma di coordinamento. Tale inadempimento è inoltre richiamato dalla Convenzione di gestione, art. 8, comma 3, nonché all'art. 2, comma 6, del Bando di gara; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;*
- *mancata misurazione periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 ad oggi;*
- *mancato rispetto della distribuzione degli sportelli sul territorio; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;*
- *Mancato versamento del canone concessorio nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della Convenzione di gestione. Da quest'ultima inadempienza scaturisce il mancato rinnovo di polizza fideiussoria a garanzia del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare Tecnico al Cap. 31;*
- *Mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione...;*
- *Convenzione di gestione – n. 799 inadempienze contrattuali nell'erogazione del servizio nel triennio 2010-2012 e n. 409 intimazioni ad adempiere inevase, rilevate con la nota 29/11/2013, prot. 798;*

*I suddetti inadempimenti sono **gravi, numerosi, reiterati, già contestati innumerevoli volte sino dai primi anni di gestione, e non ancora risolti a distanza di oltre 10 anni;** a ciò si aggiunge che **la reiterata omissione di interventi manutentivi e la mancata realizzazione di investimenti dimostra la negligenza ed imperizia del gestore, oltre alla gravità sul piano economico di inadempimenti quali il mancato pagamento del canone, anch'esso per anni reiterato nonostante l'incasso della relativa quota di tariffa,** e la mancata reintegrazione della cauzione dopo la sua escussione. **Inadempimenti che, protratti oramai da oltre 10 anni, non hanno garantito il rispetto del necessario livello di qualità del servizio e d hanno creato una situazione di totale insoddisfazione da parte degli utenti, tradottasi in contenziosi ed alla quale la stampa ha dato continuo risalto. Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 34 della Convenzione per intimare la risoluzione del contratto, con invito del gestore a fornire le proprie osservazioni entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della diffida. La presente diffida costituisce avvio del procedimento di risoluzione del contratto ex art. l. 241/1990 e contestazione degli addebito ai sensi dell'art. 136 D.Lgs n. 163/2006"**.*

- Che la società Acea spa è stata più volte sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Che i provvedimenti riguardano:
  - Deficienze del processo di fatturazione;
  - ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi;
  - ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi;
  - mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali;
  - pratiche commerciali aggressive (mancata sospensione delle attività di riscossione - sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso - nell'attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l'impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi);
  - gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali.
  
- Che i disservizi della società Acea sono oggetto di attenzione dei media da anni. L'ultimo articolo apparso è del 31 gennaio 2017 sul fatto quotidiano a firma di Elena Veronelli: *“Continuano a susseguirsi i reclami da parte dei consumatori contro le bollette dell'Acea: nel mirino gli importi ‘spropositati’, i ‘disservizi’, i conguagli ‘stratosferici’, i cambi unilaterali di contratto a sfavore dell'utente. Tutto ciò nonostante a giugno l'azienda controllata dal comune di Roma sia già stata multata dall'Antitrust per ‘i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento non corrispondenti a consumi effettivi’. Questa volta è il caso di una signora romana, che ha chiesto aiuto all'associazione dei consumatori Codici per chiedere un risarcimento da parte di Acea per ‘12 anni di disagi, disservizi e importi spropositati’... Ma la ex municipalizzata romana dice che, per prassi e per politica, non eroga nessun risarcimento danni e cerca di chiudere i contenziosi proponendo solamente 170 euro a titolo di risarcimento. Insomma, oltre il danno la beffa. La cosa più allarmante è però che questo non è un caso isolato. Sono varie infatti le segnalazioni dei consumatori su bollette stratosferiche o disservizi: ‘Ne riceviamo a bizzeffe’, dice Luigi Gabriele, a capo degli Affari istituzionali e regolatori di Codici.... Dal canto sua la ex municipalizzata non solo non sembra scalfibile ma non si fa neanche problemi a chiedere soldi di risarcimento a tappeto, per propri errori tecnici, sperando di avere la fortuna di cogliere l'utente giusto’ (oppure poco accorto): prima di Natale, ha chiesto il pagamento di un vecchio bollettino non recapitato per errore, aggiungendo di cestinarla nel caso in cui il conto precedente fosse stato regolarmente ricevuto...”*.
- Nell'ultimo bollettino dell'Antitrust Acea è stata multata aver attivato contratti *“in assenza di sottoscrizione o in virtù di firme falsificate”*, e di aver fornito agli utenti *“informazioni ingannevoli per indurli a firmare”*.

Dato atto che:

- Nel 2006 è nata La Talete S.p.a. - società ha per oggetto la gestione “in house” del servizio idrico integrato nell'ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo sotto la programmazione, il controllo e l'indirizzo sostanziale dell'autorità d'ambito dell'Ato n. 1 Lazio Nord Viterbo.
- Come noto l'intera operazione è stata condotta con l'obiettivo di creare un soggetto giuridico completamente pubblico, di proprietà degli enti locali territoriali;

- Che, a conferma di questo, lo Statuto della Talete, all'art. 5 prevede espressamente: **“In ogni caso è esclusa la possibilità di conferire azioni a soggetti diversi dagli Enti Locali costituenti l’Autorità d’Ambito”**, pertanto l’ingresso di Acea in Talete si porrebbe in netto e ingiustificato contrasto rispetto alla previsione dello Statuto della stessa Talete S.p.a.;
- la società Talete è in attivo;
- l’ingresso di Acea in Talete non pare giustificato dalla necessità espressa di trovare capitali per gli investimenti obbligatori previsti nei prossimi anni, dal momento che, come sopra evidenziato, la multiutility non investirebbe capitali propri, ma dovrebbe acquisire le risorse necessarie all’investimento sul mercato dei capitali, riversando, poi, in tariffa i maggiori costi;
- la suddetta possibilità è concessa anche alla Talete s.p.a., all’art. 2 dello Statuto, in cui si legge: *“Per la realizzazione e nell’ambito dei propri scopi sociali, la Società potrà inoltre, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti... compiere tutte le azioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, industriali ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto Sociale o che consentano una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate...”*;
- nelle prossime settimane dovrebbe venire convocata la Conferenza dei sindaci della Talete S.p.a. per valutare la formale manifestazione di interesse della società Acea S.p.A. ad entrare in Talete;
- Il D.Lgs. 267/2000, all'articolo 42, annovera tra le competenze del consiglio comunale, al comma 2: lett. c) “convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; lett. e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l’art. 42 TUEL, pur fornendo un’elencazione, da considerarsi tassativa, degli atti di competenza consiliare non può abbracciare la totalità dei casi che nella realtà possono venire a verificarsi e, proprio per questo, giurisprudenza e dottrina concordano sul fatto che la competenza consiliare dovrebbe sussistere ogniqualvolta l’operazione da adottare risponda ai canoni di **“atto fondamentale” di rilevanza strategica per l’Ente locale**, in relazione alle finalità istituzionali, ovvero a quelle connesse alla gestione ed organizzazione di un pubblico servizio;
- la competenza consiliare non concerne solo l’assunzione di quote societarie, ma anche decisioni di variazioni che attengano alla partecipazione dell’ente locale a società di capitali; in caso contrario verrebbe meno ogni competenza consiliare di indirizzo e controllo politico amministrativo. Infatti, sono attribuiti in via esclusiva all’organo consiliare tutti gli atti che concernono gli aspetti economico-finanziari dell’ente locale, tra cui i programmi; piani finanziari; bilanci e istituzione dei tributi locali; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari e relative permutate, ecc. Ne discende che sarebbe inverosimile da una parte prevedere una determinazione consiliare per la contrazione dei mutui e per gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permutate (che potrebbero ammontare anche a poche migliaia di euro ed essere irrilevanti dal punto di vista del perseguimento degli interessi locali) e dall’altra non consentirla in caso di variazioni di statuti e quote societarie di notevole entità economica e di grande rilievo per la comunità locale;
- **l’ingresso di Acea in Talete risponde a tale criterio generale di “atto fondamentale” poiché modifica in maniera sostanziale l’oggetto della precedente votazione del Consiglio comunale per l’ingresso in Talete e che, ricordiamo, aveva come obiettivo quello di creare un soggetto giuridico completamente pubblico, di proprietà degli enti locali territoriali;**
- pertanto i sindaci devono ottenere la delega dal Consiglio Comunale per votare alla conferenza dei sindaci;

Per tutto quanto sopra evidenziato, poiché:

- l'ingresso in Talete di Acea - società la cui gestione del servizio idrico è stata definita da altri comuni del Lazio "fallimentare - non pare giustificato, né rispettoso dei principi e criteri con cui deve operare la pubblica amministrazione: efficacia, efficienza ed economicità;
- è doveroso non escludere il Consiglio comunale dalla condivisione di un **atto fondamentale, di rilevanza strategica per l'Ente locale**, in relazione alle finalità istituzionali, ovvero a quelle connesse alla gestione ed organizzazione di un pubblico servizio, nonché foriero di futuri e conseguenti provvedimenti deliberativi, come quello rappresentato dalla votazione alla Conferenza dei sindaci per l'ingresso di Acea in Talete;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello statuto della Talete: *"La società non può variare composizione del capitale sociale e suo ammontare senza ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità d'Ambito"*.

i sottoscritti:

### Diffidano

il Presidente dell'Ato n. 1 Lazio Nord Viterbo a concedere l'autorizzazione a variare la composizione del capitale sociale perché **l'operazione che non rispetta lo Statuto della Talete S.p.a., né l'obiettivo con cui i Comuni hanno deliberato l'ingresso in Talete**, che era quello di creare un soggetto giuridico completamente pubblico, di proprietà degli enti locali territoriali, **né i criteri con cui deve operare la pubblica amministrazione.**